



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Il postino può consegnare la cartella esattoriale anche al portiere**

Autore: Redazione | 30/10/2013



***Valido l'avviso di accertamento del fisco se a firmare la raccomandata con ricevuta di ritorno è il portiere dello stabile condominiale dove vive il contribuente.***

La Cassazione ha fissato un principio assai importante in tema di notifiche degli atti del fisco **[1]**. Il postino che deve recapitare l'**avviso di accertamento**, in assenza del destinatario, lo può consegnare anche al portiere dello stabile. E ciò anche se la legge **[2]** dice che, in mancanza del destinatario, la notifica deve essere effettuata da "persona di famiglia (conviventi) o addetto della casa": nessuna previsione, quindi, del portiere.

La Cassazione ricorda che nel 1982 **[3]** è stata istituita una modalità di notifica semplificata, "da un lato assegnata alla discrezionalità della pubblica amministrazione e dall'altro realizzativa di un sistema che aveva già consentito la possibilità di perfezionare il procedimento, in difetto di consegna diretta al destinatario (o al convivente o all'addetto alla casa) con una consegna del "piego **...al portiere dello stabile** ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario".

Dunque, se il postino, nel compiere la notifica, ha effettuato la giusta sequenza degli accertamenti (prima verificando se è presente il destinatario, poi eventualmente le persone di famiglia conviventi o addetti alla casa), allora può consegnare l'avviso di accertamento al portiere dello stabile, mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno** firmata in modo inequivoco da tale addetto.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 19771/13. **[2]** Art. 3 del d.l. n. 261/90 e Art. 7 L. n. 890/82. **[3]** Art. 7 della l. n.890/82.